

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

507^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1975

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (11-21 novembre 1975) . . . Pag. 23749

CONGEDI 23723

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 23723

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 23724

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 23723

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 » (1933).
(Relazione orale):

CASSIANI, *relatore* 23741

* GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23742

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante

dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 » (1966).

(Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 23745

CASSIANI, *relatore* 23744

* GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23745

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 » (2151).

(Relazione orale):

ALBERTINI, *f.f. relatore* 23746

* GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 23747

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati

a Roma il 29 marzo 1974 » (2157).
(Relazione orale):

OLIVA, relatore Pag. 23748
* GRANELLI, Sottosegretario di Stato per gli
affari esteri 23749

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (1796), di iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori:

BUCCINI 23725
DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e giustizia 23730
NENCIONI 23727
SICA, f.f. relatore 23729
VALITUTTI 23729

Rinvio della discussione:

« Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 »

(2178) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 23725
OLIVA 23725

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 23750, 23751

Svolgimento di interrogazioni concernenti il fatto di sangue verificatosi ieri a Roma:

PRESIDENTE 23724, 23734
* BONAZZI 23740
LEPRE 23738
MADERCHI 23739
SIGNORELLO 23740
TEDESCHI Mario 23736
VALITUTTI 23737
ZAMBERLETTI, Sottosegretario di Stato per
l'interno 23734

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 23724
OLIVA 23724

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E. Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore De Sanctis.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

BARTOLOMEI ed altri. — « Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia » (1856-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico e sul sistema di avanzamento a sottufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2116-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del*

Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303);

Deputati VICENTINI ed altri. — « Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio » (2304).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ALESSANDRINI, BERLANDA, DE VITO, FARABEGLI, BIAGGI, PORRO e **CAVEZZALI.** — « Norme sulla istituzione presso l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sezione speciale delle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano » (2305);

CUCINELLI. — « Adeguamento dei limiti di somma indicati dalle disposizioni degli articoli 1, comma secondo, 35, comma secondo, e 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa » (2306);

ATTAGUILE e **AGRIMI.** — « Concessione di un contributo annuo al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima e della stazione traghetto » (2307).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

« Soppressione dell'ente " Gioventù italiana " » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Concas ed altri*) (2139) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Rinnovo del contributo a favore della Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-78 » (2204), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*;

« Concessione di un contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per gli anni 1972-1975 » (2287) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) per il quinquennio 1975-1979 » (2288) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico » (510-B) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Sullo svolgimento di interrogazioni concernenti il fatto di sangue verificatosi ieri a Roma

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate interrogazioni sul delitto avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Prenestino di Roma e che la Presidenza ha riconosciuto alle stesse il carattere d'urgenza per cui il Governo fornirà una risposta nel corso della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno

OLIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA. Signor Presidente, chiedo la inversione dell'ordine del giorno, nel senso di esaminare subito il disegno di legge numero 2178, inserito al n. 2 del primo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 » (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 » (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

se proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 », già approvato dalla Camera dei deputati.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Col suo permesso, vorrei informare che il relatore sul disegno di legge n. 2178, senatore Giraudo, si trova per ragioni del suo ufficio al Parlamento europeo e si tratterà fuori Roma per alcuni giorni. Non vi è la possibilità di sostituirlo, nè io mi sento di farlo in quanto sono stati presentati emendamenti che mi sembra meritino una particolare attenzione, anche perchè riguardano materia che non è di stretta competenza della Commissione affari esteri. Vi si parla infatti di eventuali facoltizzazioni a favore delle regioni nel procedimento sulle domande di utilizzazione dei fondi europei. Vorrei, pertanto, proporre di rinviare la discussione di questo disegno di legge alla prossima utile seduta, non appena potrà essere presente il senatore Giraudo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (1796), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni », d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Anfè, Avezzano Comes, Bloise, Cucinelli, Segreto, Signori e Tortora.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

B U C C I N I . La legge 8 aprile 1974, n. 98, ha innovato profondamente in materia di tutela della riservatezza della libertà e segretezza delle comunicazioni, accogliendo, sulla base delle esperienze di clamorose procedure giudiziarie, le indicazioni della Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 1973, la quale, ritenendo la legittimità delle intercettazioni autorizzate dal giudice, ebbe ad esprimere la preoccupazione che le intercettazioni telefoniche, assunte illegittimamente, senza previa autorizzazione motivata del magistrato, avrebbero esposto a gravissima menomazione un diritto riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione.

La giurisprudenza e una parte della dottrina, nel sostenere il principio del libero convincimento del giudice nella logica elaborazione delle prove, aveva ritenuto che anche le intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente, cioè al di fuori dei casi previsti dall'articolo 225 del codice di procedura penale, che dispone l'autorizzazione del giudice con decreto motivato, potessero valere come indizi o come prove. Nella formazione di dette prove, però, in pratica si veniva a ledere il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni sancito dalla Costituzione. Di qui la necessità di regolare i casi in cui detto diritto potesse essere sacrificato nei confronti di beni superiori della collettività, quali la difesa da reati.

Si è quindi introdotta in materia, con la legge sopra richiamata, una specie di prova legale: la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di impedire, interrompere o intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche, sempre con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, quando è necessaria l'indagine relativa a delitti non colposi punibili nel massimo con pena superiore a cinque anni, reati di contrabbando o concernenti gli stupefacenti o le armi o reati di ingiurie, molestie e disturbo alle persone per mezzo del telefono o

relativi alla rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Sul piano processuale si stabiliva l'invocabile limite che le attività dianzi previste potessero essere espletate nella concorrenza di due ipotesi alternative: l'essere il soggetto passivo colpito da seri e concreti indizi di reato o quando solo per detta via vi fosse la possibilità di acquisire prove per i reati sopra enunciati.

Con norme particolari di procedura veniva regolamentata l'emanazione del decreto del giudice autorizzante l'attività di intercettazione, la sua durata, la presenza della difesa, con la ovvia conseguenza di colpire con nullità assoluta le acquisizioni di elementi probatori, in materia di intercettazione, che non fossero state rispettose delle norme prescritte sotto il profilo del diritto sostanziale e processuale.

L'oggetto del disegno di legge, materia del nostro esame, è l'articolo 8 della legge n. 98 del 1974. Per detto articolo le nullità assolute, prima indicate, si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Ricorda il relatore, con cortese polemica verso l'altro ramo del Parlamento, che quella dell'articolo 8 fu un'innovazione della Camera quando il Senato, nell'affrontare il problema della incidenza della nuova regolamentazione sulle prove già acquisite, aveva ritenuto che il processo penale offrisse le necessarie regole per la soluzione dei singoli casi. D'altra parte lo stesso Senato, in terza lettura del disegno di legge, che doveva poi portare il n. 98 del 1974, proprio per non rimandarlo di nuovo all'altro ramo del Parlamento, ritenne pleonastica la disposizione del predetto articolo 8.

Nella pratica sorsero, però, i primi dubbi. Le nuove norme processuali retroagivano anche per le prove già acquisite ai sensi dell'articolo 226 del codice di rito, che condizionava le intercettazioni solo al decreto motivato del giudice più vicino, violando, di conseguenza, il principio del *tempus regit actum*. Poteva darsi luogo ad una diversità di trattamento tra prove e prove, che si ri-

flettesse sulla condizione processuale di più imputati?

Era evidente che, stante la sentenza n. 34 del 1973, se sorgeva un problema, questo riguardava le prove raccolte con l'osservanza delle norme dell'articolo 226 del codice di rito prima dell'entrata in vigore della legge del 1974. È necessario anche ricordare che, sulla base dei dubbi espressi, la Corte costituzionale, con sentenza del 7-21 maggio 1975, n. 120, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma con ordinanza del 24 settembre 1974. Con detta sentenza la Corte costituzionale ha voluto affermare che la norma dell'articolo 5 della legge del 1974 relativa alle nullità assolute, ha valore innovativo nel senso che ha voluto superare il contrario orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina, secondo il quale avrebbe dovuto prevalere il principio del libero convincimento del giudice, anche con riferimento a prove assunte senza l'osservanza delle disposizioni che le disciplinano. Di conseguenza l'articolo 8 della legge n. 98 — afferma la Corte — dispone che non siano invalidate *ex post* le prove raccolte in piena aderenza con le norme vigenti all'epoca, ma che non producono alcun effetto le prove raccolte in contrasto con le disposizioni vigenti in quel tempo, anche se espletate prima della entrata in vigore della legge del 1974.

A questo punto si potrebbe osservare che apparirebbe superflua una norma, come quella che si propone, che dà una interpretazione autentica dell'articolo 8. Due ordini di motivazioni però la giustificano. In primo luogo le sentenze della Corte costituzionale, che dichiarano non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, a differenza delle sentenze che colpiscono di vizio di illegittimità le norme vigenti, non sono immutabili. In secondo luogo si prende spunto dalle considerazioni che la stessa Corte esprime, con la sentenza citata, nell'ultima parte della motivazione. Afferma infatti la Corte: « Giova infine considerare che l'interpretazione contraria, implicante l'eccezionale invalidazione *a posteriori* di talune prove

ritualmente assunte secondo la legge dell'epoca, contrasterebbe anche con il principio costituzionale di eguaglianza discriminando tra prova e prova « senza validi motivi ».

Proprio per queste due motivazioni, la prima relativa alla non esistenza di un giudicato per le ordinanze di rigetto delle eccezioni di illegittimità costituzionale, la seconda concernente la motivazione della parte finale della sentenza n. 120 del 1975, è stato proposto dal senatore Zuccalà e da altri il presente disegno di legge, secondo il quale, sul piano della interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 98, si afferma che, ai fini probatori, sono colpite da nullità assoluta le intercettazioni telefoniche raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa senza il rispetto della legge all'epoca vigente, in particolare senza le forme e i modi prescritti dall'articolo 226 del codice di rito.

Sembra inoltre che sia fuor di dubbio la equiparazione, sotto tale profilo, delle intercettazioni alle notizie e alle immagini relative alla vita privata dei cittadini, indebitamente ottenute, di cui tratta l'articolo 1 della legge richiamata. D'altra parte su questa equiparazione la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 120, sia pure *per incidens*, dà per ammesso un tipo di equiparazione quale quello citato.

Queste le considerazioni, sul disegno di legge di cui, per quanto ci riguarda, raccomandiamo all'Aula l'approvazione. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, un disegno di legge di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza, della libertà e della segretezza delle comunicazioni, è assolutamente velleitario, inutile e non muta per niente la disciplina vigente. Pertanto, come tale, è da respingere perchè è suggerito da

determinate situazioni che si sono verificate, da alcuni procedimenti che sono in corso presso la Commissione inquirente sui procedimenti di accusa, che il velo del segreto istruttorio non mi permette di manifestare in Parlamento. Ma si tratta di uno di quei disegni di legge che prima della loro approvazione sono atti di volontà politica con tanto di cognome, nome e indirizzo e vorrei dire anche di fotografia. Ora questi disegni di legge vengono meno al carattere che, come tali, dovrebbero avere, cioè dell'esigenza, della *opinio necessitatis*, della astrattezza e della generalità.

D'altra parte l'articolo unico si risolve in una petizione di principio che non muta quella che è stata la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria inquirente dinanzi ai tribunali di Roma e di Milano, che in modo specifico si sono occupati della materia, così come non muta nulla dinanzi alle due sentenze della Corte costituzionale che hanno approfondito il problema della tutela della segretezza delle comunicazioni e vorrei dire anche della *privacy* e della captazione dei suoi contenuti a prescindere completamente dal mezzo del telefono. Infatti nell'articolo unico si dice che l'articolo 8 famoso della legge n. 98, passata nella cronaca parlamentare come legge Mancini, « deve essere interpretato nel senso che la comminatoria di nullità, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ... si estende alle intercettazioni telefoniche, raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, soltanto nei casi in cui le stesse siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria concessa nelle forme e nei modi prescritti dal quarto comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale all'epoca vigente ».

Ora è evidente che si tratta di una petizione di principio; è evidente che prima di una disciplina delle intercettazioni telefoniche, cioè prima che si tracciasse il solco tra le intercettazioni legittime e le intercettazioni illegittime, non esisteva una disciplina perchè il codice penale tutelava solo la se-

gretezza delle comunicazioni e sotto questo profilo poteva anche ipotizzarsi, in una interpretazione critica e sistematica, che le intercettazioni telefoniche non fossero soggette a disciplina penale, cioè a delle norme costrittive e punitive di una attività in contrasto con quel minimo etico che la *privacy* deve avere. Se viene incontro con questo disegno di legge ad esigenze che incidono sul principio della libera valutazione delle prove da parte del giudice. Vedete bene: la legge penale può stabilire che da un determinato momento una attività è illecita e poi erogare delle norme di carattere precettivo e delle norme di carattere penale. Ora è evidente che da quel momento è tracciata la linea, è tracciato il dislivello tra una attività lecita e una attività illecita. Tutto quanto è a monte di questo dislivello rappresenta elementi di prova di cui il giudice ha avuto fin adesso e dovrà continuare ad avere la libera disponibilità. È il principio del libero convincimento del giudice, che sotto il profilo della prova riterrà munite di tutti i crismi della legalità quelle intercettazioni telefoniche che sono state eseguite col rispetto delle norme allora vigenti (l'articolo 226 del codice di rito), potrà valutare liberamente quegli elementi di prova (intercettazioni telefoniche, captazioni di conversazioni di ambiente, al di fuori delle intercettazioni telefoniche, che possono trovarsi nel cammino processuale dell'accertamento di un'azione anti-giuridica e colpevole): è sempre il principio della libera valutazione del giudice.

Attraverso questa norma si vuole dire: guarda che il giudice può valersi pienamente di quelle intercettazioni telefoniche che sono state autorizzate, cioè con tutti i crismi che la legge allora vigente prevedeva; non possono avere alcun valore quelle che sono state poste in essere attraverso dei metodi che la legge non disciplinava precedentemente. Mi pare che si dica un non senso, che si incida sul principio del libero convincimento del giudice, salvo che si abbia un obiettivo di togliere dal libero convincimento del giudice alcuni elementi che il giudice aveva ritenuto utile raccogliere ai fini di alcuni procedimenti in corso.

B U C C I N I. La Corte costituzionale non si è espressa come dice lei, ma ha affermato che il libero convincimento non valeva per le prove non acquisite definitivamente.

N E N C I O N I. Questo non è esatto perchè la Corte costituzionale, nella sentenza che ho qui davanti...

L U G N A N O. Dice che è tutto inutile e velleitario e poi si impegna in uno sproloquio!

N E N C I O N I. Non è esatto che la Corte costituzionale ha detto queste cose e ciò impone pure una nostra valutazione. La Corte costituzionale non può assolutamente, nella sua funzione e per le sue funzioni, che limitarsi a indicare delle norme in violazione del sistema costituzionale e altre norme non in violazione del sistema costituzionale. Questa è la realtà della Corte costituzionale; oltre questo non si può andare e ritengo che l'articolo unico del disegno di legge non sia altro che una petizione di principio che gira attorno ad un criterio e che incide sul criterio della libera valutazione del giudice.

È avvenuto che per delle intercettazioni telefoniche si sia costruito un castello accusatorio; è evidente che ciò non può avvenire se non vi siano dei riscontri obiettivi. Pertanto, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, il giudice seguirà una linea piuttosto che un'altra, il giudice veramente potrà tracciare una demarcazione tra quello che è fonte di prova e quello che è fonte di illuminazione di un determinato elemento obiettivo di prova.

Che noi si stabilisca per legge un dislivello preciso da quella che è stata una disciplina sorta dopo l'8 aprile 1974, con richiamo ad una disciplina precedente, è una forzatura, a nostro modesto avviso, attraverso una petizione di principio che non aggiunge nulla alla logica delle prove. Le prove hanno una loro logica, come il principio del libero convincimento del giudice ha una propria logica. Pertanto riteniamo assolutamente ultroneo questo disegno di legge.

Vorrei aggiungere che ritengo che il disegno di legge sia alquanto azzardato data la posizione di alcuni dei presentatori. Lasciamo che la Commissione inquirente segua il suo corso, lasciamo che l'autorità giudiziaria segua il suo corso e adempia alle sue delicate funzioni e non chiediamo al legislatore di offrire al giudice degli elementi che possono distorto e indirizzare il suo convincimento secondo dei fini che non sono quelli dell'accertamento della verità, ma sono quelli dell'occultamento della verità effettuale.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò estremamente breve perchè l'articolo unico sottoposto al nostro esame è chiarissimo nell'intento per cui è stato voluto dai presentatori del disegno di legge.

Devo dire al senatore Nencioni, che ho ascoltato molto attentamente, che la sua critica colpisce la norma contenuta nell'articolo 8 così come è stata approvata da questo e dall'altro ramo del Parlamento, ma non colpisce l'articolo unico che è sottoposto al nostro esame. Qui non è in questione l'articolo 8, che fa già parte del nostro diritto positivo, ma è in questione soltanto il limite di applicabilità della norma contenuta nell'articolo 8. Ora, proprio coloro che non hanno voluto l'articolo 8, secondo me, dovrebbero per logica volere questa norma interpretativa che ne limita il raggio d'applicazione.

L'articolo 8 della legge n. 98 del 1974 dice che sono colpite di nullità tutte le intercettazioni assunte anteriormente all'entrata in vigore della legge. L'articolo unico sottoposto al nostro esame, come ci ha detto molto incisivamente il senatore Buccini, vuole limitare l'applicazione di questa norma generale stabilendo che essa non si applica nei casi in cui le intercettazioni siano state raccolte debitamente, cioè secondo la norma che vigeva prima dell'entrata in vigore della legge n. 98. Quindi ritengo che

proprio quanti, per le ragioni che sono state anche accennate dal senatore Nencioni, non hanno voluto l'articolo 8, oggi, se vogliono essere coerenti con se stessi, debbano votare l'articolo unico sottoposto al nostro esame. Non ho altro da aggiungere se non che noi voteremo l'articolo unico del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Sica, facente funzione di relatore.

S I C A, f. f. relatore. Signor Presidente, mi uniformerò agli interventi dei colleghi che hanno preso parte al dibattito e molto stringatamente cercherò di fare alcuni rilievi su quanto in particolare il senatore Nencioni ha sostenuto in questa breve discussione.

Mi sembra che sia il senatore Buccini sia il senatore Valitutti abbiano posto esattamente in luce gli aspetti giuridici del disegno di legge al nostro esame. Io non sono un penalista, quindi non vorrò certamente addentrarmi in disquisizioni di ordine giuridico, ma quale modesto operatore del diritto, anche se in un altro campo, mi pare di dover fare alcune osservazioni che il senatore Nencioni vorrà cortesemente ascoltare per vedere se (anche con le riserve che sono state espresse dal relatore, in particolare per quanto riguarda l'aspetto interpretativo del disegno di legge) abbiamo ragione noi nel sostenere l'approvazione di questo provvedimento o se sono fondate le sue osservazioni.

Il senatore Nencioni dice che il disegno di legge al nostro esame è (ripeto le sue parole) velleitario, inutile e non innova la legislazione vigente, quindi è un provvedimento che non merita di essere preso in considerazione dal Parlamento proprio per questo suo carattere di inutilità e di non innovatività; dice poi che questo disegno di legge in effetti nuoce alla possibilità di convincimento del giudice, che deve giudicare in base a determinate prove che non possono avere

una valutazione diversa a seconda che siano state recepite prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 98. Vorrei leggere, se mi è consentito, quello che dice l'articolo 8 della legge n. 98: « Le disposizioni dell'articolo 226-*quinqüies* del codice di procedura penale (modificato con questo stesso provvedimento di legge) si estendono anche alle intercettazioni di notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge ». Dice l'articolo 226-*quinqüies*: « A pena di nullità insanabile e da rilevare di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (potrebbe anche essere stato rilevato nel corso della discussione del disegno di legge che questo è un pleonasma, ma comunque il legislatore ha ritenuto di doverlo chiarire) non si può tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o eseguite in difformità delle prescrizioni in essa stabilite, nonchè delle notizie o immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale ».

Il disegno di legge al nostro esame, modificando l'articolo 8 della legge n. 98, dice che il divieto di cui all'articolo 8 della legge n. 98 si estende alle intercettazioni telefoniche raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa soltanto nei casi in cui le stesse siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, concessa nelle forme e nei modi prescritti al quarto comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale all'epoca vigente. Cioè in effetti, mentre in un primo momento si escludevano tutte quante le prove che erano state raccolte, anche se raccolte con la prescritta autorizzazione, il nuovo disegno di legge dice che le prove che erano state raccolte con il crisma delle autorizzazioni prescritte nella legge devono invece essere tenute presenti. Mi pare quindi che si abbia una estensione del campo di applicazione della legge vigente e non una restrizione, così come pare sia stato adombrato nell'intervento del senatore Nencioni.

Mi pare che il tema adombrato dal senatore Martinazzoli nella sua relazione, del carattere interpretativo o innovativo, possa essere superato, soprattutto per consentire

l'entrata in vigore *ex tunc* del provvedimento, il quale merita la nostra approvazione.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

D E L L' A N D R O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Vorrei anzitutto ringraziare il relatore senatore Sica per quello che ha detto e anche gli intervenuti nella discussione, senatori Buccini, Nencioni e Valitutti. Tra le innovazioni che la legge 8 aprile 1974, n. 98, intesa come è noto ad assicurare una migliore tutela della sfera di riservatezza delle persone contro ogni illecita interferenza, ha apportato al codice di procedura penale particolare rilievo assume l'inserimento, dopo l'articolo 226, di quattro nuove disposizioni, l'ultima delle quali — 226-*quinqüies* — stabilisce che a pena di nullità assoluta non si può tener conto tra l'altro delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o eseguite in difformità dalle prescrizioni in essa stabilite. Richiamando le previsioni del citato articolo 226-*quinqüies* l'articolo 8 della legge stabilisce quindi che esse si applicano anche alle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della presente legge. Di tale norma transitoria i giudici di merito hanno fornito subito dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione due contrastanti interpretazioni. Mentre da parte di alcuni, infatti, sulla base anche dei lavori parlamentari relativi all'approvazione del provvedimento, nella disposizione dell'articolo 8 è stata ravvisata soltanto un'espressione della volontà del legislatore di ribadire il divieto di ogni uso processuale delle intercettazioni, notizie o immagini illecitamente o irritualmente acquisite in qualsiasi tempo, da altri è stato ritenuto, per contro, che nella norma sia contenuta una deroga al fondamentale principio del diritto processuale secondo cui *tempus regit actum*, con la conseguente caducazione della validità, quali mezzi di prova, delle intercettazioni, notizie ed immagini raccolte prima dell'entrata in vigore della novella, in

quanto viziate dall'inosservanza delle disposizioni da questa introdotte.

Condividendo questa seconda tesi, il giudice istruttore del tribunale di Roma, con ordinanza del 24 settembre 1974, sollevava questione di legittimità dell'articolo 8, ipotizzandone il contrasto con i principi costituzionali della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione) e della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (articolo 112 della Costituzione).

Quasi contemporaneamente al provvedimento del giudice romano, veniva presentato al Senato il disegno di legge in esame, inteso a chiarire in via di interpretazione autentica come non si possa ricavare, dal combinato disposto dell'articolo 8 della legge numero 98 del 1974 con il nuovo articolo 226-*quinqüies* del codice di procedura penale, una disciplina retroattiva della validità o invalidità delle prove sulla base delle disposizioni della novella, mentre deve ritenersi che la nullità processuale colpisca soltanto le prove raccolte in modo illegittimo anche secondo la normativa vigente all'epoca della loro acquisizione.

Mentre il disegno di legge si trovava all'esame della 2ª Commissione permanente del Senato, due autorevoli decisioni giurisdizionali sono sopravvenute ad escludere, in conformità con la tesi sostenuta dai senatori proponenti, che il più volte citato articolo 8, contenga una deroga al principio processualistico del *tempus regit actum*, secondo il quale gli atti compiuti nell'osservanza della legge vigente al momento del loro compimento conservano vigore anche sotto l'impero di una legge successiva, che diversamente disciplini la stessa materia.

Le decisioni cui ci si riferisce sono precisamente la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 7 febbraio-21 maggio 1975 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità a suo tempo sollevata, come si è prima ricordato, dal giudice istruttore di Roma e la sentenza n. 185 del 10 luglio 1975 della Corte di cassazione, sezione prima, con la quale il supremo collegio ha pienamente condiviso l'interpretazione della norma in

questione, indicata come la sola corretta dal giudice costituzionale.

Vale a questo punto ricordare l'esatta motivazione della sentenza n. 120 della Corte costituzionale. Recita questa sentenza: « Sembra necessario confrontare l'interpretazione letterale delle nuove disposizioni introdotte con la legge n. 98 del 1974 con la *ratio* della stessa, quale emerge anche dai lavori preparatori, tenendo nel debito conto che il legislatore ha voluto innovare alla disciplina preesistente anche per adeguarsi ai principi enunciati da questa Corte con la precedente sentenza n. 34 del 1973. Va rilevato che l'articolo 226-*quinqüies* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 5 della legge in esame, impedisce di tener conto delle intercettazioni effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge o in difformità delle relative prescrizioni, sancendo una nullità insanabile rilevabile d'ufficio ed in ogni stato e grado del procedimento. Ciò equivale a dire che nessun effetto probatorio può derivare da intercettazioni siffatte le quali devono ritenersi come inesistenti.

Non interessa perchè irrilevante l'equiparazione a tale ipotesi delle notizie ed immagini ottenute nei modi di cui all'articolo 615-*bis* del codice penale. La norma ora esaminata ha valore innovativo ed il legislatore adottandola ha voluto superare il contrario orientamento della giurisprudenza e di parte della dottrina secondo cui avrebbe dovuto prevalere il principio del libero convincimento del giudice anche con riferimento a prove assunte con l'osservanza delle disposizioni che le disciplinano. « Ecco, senatore Nencioni, la risposta al suo quesito ». Di conseguenza la norma prevista dall'impugnato articolo 8, secondo cui le nullità sancite dall'articolo 226-*quinqüies* del codice di procedura penale si applicano anche alle intercettazioni precedentemente raccolte, non vuol significare che le prove già assunte in piena aderenza alle regole all'epoca vigenti siano invalidate *ex post*, ma risolvere il contrasto sopraindicato nel senso che le prove assunte, in contrasto con le norme allora vigenti, nell'interpretazione datane da questa Corte con la sentenza n. 34 del 1973, sono as-

solutamente inidonee a produrre alcun effetto anche se raccolte prima dell'entrata in vigore della legge. Conferma in questa conclusione il rilievo che il legislatore volle ispirarsi ai principi affermati nella citata sentenza della Corte che, nel riconoscere la legittimità delle intercettazioni autorizzate dal giudice, ebbe tuttavia ad esprimere il timore che le intercettazioni telefoniche assunte illegittimamente senza previa, motivata autorizzazione, se avessero potuto valere come indizio o come prove, avrebbero esposto a gravissima menomazione un diritto riconosciuto e garantito come inviolabile dalla Costituzione. Deve pertanto escludersi che la norma impugnata abbia quel significato erroneamente presupposto dal giudice *a quo* in assenza per giunta di una chiara volontà del legislatore di derogare al principio generale vigente in materia, indicato con l'espressione *tempus regit actum*. Giova infine considerare che l'interpretazione contraria implicante l'eccezionale invalidazione *a posteriori* di talune prove virtualmente assunte secondo la legge dell'epoca contrasterebbe anche con il principio costituzionale di eguaglianza discriminando tra prova e prova senza validi motivi ».

In conseguenza di questa pronuncia e dell'altra citata dalla suprema Corte di cassazione, che dovrebbe aver fugato ogni dubbio circa il reale significato della disposizione di cui trattasi, il provvedimento in esame potrebbe forse apparire superfluo giacchè ribadisce il convincimento già manifestato dalle due supreme giurisdizioni della Repubblica. Ma, di fronte alla possibilità che giudici di merito, e la stessa Corte di cassazione, vadano in contrario avviso, suscitando così nuove incertezze interpretative, appare opportuno il provvedimento in esame, sul quale il Ministero di grazia e giustizia già ebbe ad esprimere il proprio parere favorevole, in considerazione anche della perfetta aderenza della proposta interpretazione autentica della legge.

Il disegno di legge infatti, nell'interpretare l'articolo 8 della legge n. 98 in conformità al richiamato principio *tempus regit actum*, stabilisce che la nullità assoluta comminata

dall'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale non si estende alle intercettazioni virtualmente raccolte prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia e quindi con modalità diverse da quelle attualmente prescritte. Tale interpretazione che peraltro, come già si è detto, aderisce alle predette sentenze, risponde in pieno alla volontà del legislatore al momento dell'approvazione della norma. Questa infatti — giova ricordarlo — venne qualificata come pleonastica dal relatore della Commissione giustizia del Senato, sull'implicita considerazione che ad essa non poteva attribuirsi altro valore se non quello di semplice riaffermazione del principio della inutilizzabilità processuale delle prove comunque illegittimamente raccolte.

Il provvedimento di cui si discute è quindi pienamente conforme alla volontà della suindicata legge 8 aprile 1974, n. 98, e chiarisce, eliminando qualsiasi residuo dubbio, l'intera portata dell'articolo 8 della predetta legge.

Conseguentemente il Governo, ribadendo il suo precedente orientamento, esprime parere favorevole al disegno di legge stesso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Articolo unico.

L'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, deve essere interpretato nel senso che la comminatoria di nullità, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 226-*quinquies* del codice di procedura penale, si estende alle intercettazioni telefoniche, raccolte prima dell'entrata in vigore della legge stessa, soltanto nei casi in cui le stesse siano state effettuate senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria concessa nelle forme e nei modi prescritti dal quarto comma dell'articolo 226 del codice di procedura penale all'epoca vigente.

P R E S I D E N T E. Non essendovi emendamenti, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Svolgimento di interrogazioni concernenti il fatto di sangue verificatosi ieri a Roma

P R E S I D E N T E. Passiamo ora allo svolgimento delle interrogazioni sul barbaro delitto compiuto ieri sera a Roma, alle quali è stato riconosciuto carattere d'urgenza ed il Governo si è dichiarato pronto a rispondere. Sia dia lettura delle interrogazioni.

T O R E L L I, Segretario:

TEDESCHI Mario, PAZIENZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al gravissimo episodio di bestiale ferocia verificatosi oggi, 29 ottobre 1975, a Roma, nel corso del quale un giovane di 17 anni, Mario Zicchieri, è stato assassinato ed un ragazzo di 15 anni, Marco Lucchetti, è rimasto gravemente ferito e versa in condizioni disperate; premesso che i due ragazzi si trovavano sulla porta della sezione del MSI-Destra nazionale del Prenestino quando sono stati fatti segno da una serie di colpi di pistola esplosi da 2 individui in motocicletta;

premessi, altresì, che da tempo nella città di Roma si vanno verificando episodi di violenza ad opera di elementi della sinistra e dell'ultrasinistra, i quali agiscono indisturbati, tanto che è stata sporta denuncia contro i responsabili dell'ordine pubblico nella Capitale;

gli interroganti chiedono di conoscere cosa intende fare il Ministro per stroncare l'attività delinquenziale delle bande di sinistra, le quali, approfittando dell'impunità loro concessa da chi dovrebbe garantire l'ordine e difendere la vita di tutti i cittadini, ritengono evidentemente di avere la « licenza di uccidere » chiuque professi idee anticomuniste.

(3 - 1830)

BROSIO, BONALDI, BERGAMASCO, VALITUTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere informazioni ed indicazioni di responsabilità sul criminale episodio di ieri, 29 ottobre 1975, al quartiere Prenestino di Roma, ove un giovane è stato ucciso e un altro ferito da una scarica di colpi sparati a freddo e deliberatamente da uomini discesi da una automobile davanti ad una sezione del MSI e datsi poi alla fuga.

(3 - 1832)

CIPELLINI, LEPRE, DE MATTEIS, AVEZZANO COMES, VINOLA, CUCINELLI, MAROTTA, VIVIANI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto per assicurare immediatamente alla giustizia gli autori dell'efferato assassinio del giovane Mario Zicchieri e del ferimento di Marco Lucchetti avvenuto a Roma nella giornata di ieri, 29 ottobre 1975.

Gli interroganti, nel condannare nel modo più fermo ed assoluto atti come questo, che turbano profondamente l'opinione pubblica, richiedono che venga fatta piena luce sui mandanti di questo come di altri oscuri episodi che stanno turbando il Paese in questi giorni.

Gli interroganti non possono, infatti, non sottolineare come, ogni qual volta la situazione politica si deteriora, si moltiplicano nel Paese episodi oscuri i cui moventi appaiono sempre più nitidamente ascrivibili a quella strategia della tensione più volte denunciata.

(3 - 1833)

MADERCHI, PERNA, BUFALINI, MODICA, MAFFIOLETTI, MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la valutazione del Governo sul barbaro ed oscuro episodio di violenza criminale avvenuto ieri, 29 ottobre 1975, a Roma, e quale azione si stia svolgendo per fare piena luce, per assicurare alla giustizia i responsabili e per garantire da ogni criminale provocazione la vita democratica della cittadinanza romana.

(3 - 1834)

BONAZZI, BRANCA, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro*

dell'interno. — Per conoscere quale azione intenda svolgere allo scopo di fare luce prontamente sull'atto criminale e provocatorio compiuto ieri, 29 ottobre 1975, a Roma, che ha avuto come conseguenza l'uccisione del giovane Mario Zicchieri ed il ferimento del giovane Marco Lucchetti, entrambi aderenti al MSI.

(3 - 1835)

SIGNORELLO, FALCUCCI Franca, DE ZAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sono stati individuati gli autori che, con sconvolgente freddezza, hanno ucciso il giovane Mario Zicchieri e se e quali misure sono state predisposte per prevenire così aberranti forme di violenza omicida, per preservare la lotta politica da sistemi incompatibili con la legalità costituzionale, per garantire sicurezza ai cittadini e per favorire la pacifica convivenza della società democratica nel rispetto dei valori inalienabili dell'uomo.

(3 - 1836)

P R E S I D E N T E. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, desidero rivolgere ai familiari del giovane ucciso vive espressioni di cordoglio e all'altro giovane ferito l'augurio di pronta guarigione.

La nostra condanna contro ogni forma di violenza è netta, ferma, risoluta. La vita umana è sacra e inviolabile sempre e per tutti.

La ripresa di episodi criminosi che non possono mai avere legittimità politica in uno Stato democratico è per noi tutti motivo di grande preoccupazione. Rinnoviamo pertanto il nostro appello per una rigorosa e sempre attenta salvaguardia dell'ordine pubblico, isolando e punendo tempestivamente chi offende in modo così efferato e clamoroso i principi fondamentali della nostra libera e civile convivenza.

Il Governo ha facoltà di rispondere alle interrogazioni.

Z A M B E R L E T T I, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sul grave delitto, per-

petrato ieri sera a Roma, devo anzitutto richiamare le dichiarazioni rese subito alla stampa dal Ministro dell'interno per esprimere la più severa condanna e l'esecrazione senza attenuanti delle manifestazioni di violenza e criminalità politica.

Per quanto riguarda la dinamica dell'atto criminoso, i fatti possono così riassumersi.

Nel quartiere Prenestino a Roma, verso le ore 17 di ieri, 29 ottobre, mentre i giovani studenti Mario Zicchieri di circa 17 anni e Marco Lucchetti, quindicenne, si trovavano davanti all'ingresso della sezione del MSI-DN di via Erasmo Gattamelata 126, sopraggiungeva un'autovettura Fiat 128 di colore verde chiaro, con tre individui a bordo.

Il conducente rimaneva al posto di guida, con il motore acceso; gli altri due scendevano dalla vettura, imbracciando fucili a canne mozze, con cui esplodevano tre colpi, che raggiungevano lo Zicchieri alla fossa iliaca e alla regione glutea ed il Lucchetti alle gambe e alle mani.

Subito dopo l'azione delittuosa i due aggressori, apparentemente sui trenta anni, che portavano berretti e occhiali scuri, risalivano sulla macchina, la quale si allontanava, in direzione di via Roberto Malatesta, inseguita da un'autovettura targata EI, condotta da un aviere, che però era costretto a desistere dal suo intento in quanto minacciato dalla pistola impugnata da uno degli assassini.

I feriti venivano trasportati, con macchine di passaggio, all'ospedale « San Giovanni », dove purtroppo il giovane Zicchieri decedeva poco dopo per arresto cardiaco conseguente alle ferite riportate.

Lo studente Lucchetti, invece, veniva trattato con prognosi riservata per « ferite multiple agli arti superiori e inferiori e ritenzione di corpi metallici estranei ».

Gli organi di polizia hanno immediatamente iniziato le più accurate indagini per l'individuazione dei responsabili del barbaro crimine. Sono state quindi acquisite varie testimonianze, che hanno reso possibile la ricostruzione dell'accaduto, nelle sue linee essenziali. È stato anche accertato che i due

studenti aggrediti frequentavano la sezione MSI-DN del Pienestino quali simpatizzanti. Le indagini proseguono con il massimo rigore, d'intesa con l'autorità giudiziaria, la quale è stata tempestivamente informata.

Si può, intanto, anticipare che già si sta seguendo qualche pista utile. Anche se una doverosa prudenza impedisce ancora una qualificazione certa della fonte politica della aggressione, l'indirizzo delle indagini è orientato a considerare la circostanza che il segretario della detta sezione missina di via Gattamelata, Luigi D'Addio, è uno dei testi « chiave » nel processo per l'uccisione dello studente greco Mantakas, avvenuta il 28 febbraio davanti alla sede del MSI-DN del quartiere Prati ed è stato fatto oggetto, nell'aprile scorso, di un attentato fortunatamente fallito. Tale processo, del resto, ha dato luogo a manifestazioni di intolleranza da parte di gruppi della sinistra extraparlamentare.

Circa un'ora dopo l'episodio delittuoso, un centinaio di giovani si sono radunati davanti alla suddetta sezione del MSI-DN, inscenando una vibrata dimostrazione contro la sede del PCI, situata a pochi metri di distanza, nella stessa via, all'interno della quale si trovavano una quarantina di persone.

Nella circostanza, alcuni giovani del MSI-DN tentavano di penetrare nella sezione comunista, ma ne erano impediti dal tempestivo intervento di un reparto di guardie di pubblica sicurezza, che li conteneva e li allontanava.

Nel corso dell'operazione di polizia rimanevano feriti il vice questore aggiunto dottor Alfredo Lazzerini, dell'ufficio politico della questura di Roma, e il maresciallo di pubblica sicurezza Giuseppe Tommasi.

Il gravissimo fatto di sangue verificatosi ieri sera a Roma non può che suscitare unanime esecrazione e condanna, non disgiunte da una profonda tristezza per la giovanissima vita così crudelmente stroncata.

È con questi sentimenti che a nome del Governo rivolgo ai familiari della vittima

il più vivo cordoglio ed esprimo l'augurio più fervido di rapida guarigione al ragazzo ferito.

Al di là dell'impressione immediata provocata da un così efferato delitto, non possiamo non cogliere l'inquietante segno della ripresa di uno stato di esasperata tensione e di incivile violenza, tanto più allarmante ove se ne consideri la concomitanza con la riapertura delle scuole, in un momento, quindi, in cui è possibile che i giovani siano più facilmente raggiunti da istigatori estremisti e strumentalizzati a fini antidemocratici.

Questi timori appaiono giustificati, specialmente per quanto riguarda la capitale.

Per infrenare questa rinnovata spirale di criminale faziosità, le forze di polizia sono attualmente mobilitate al massimo delle risorse disponibili e in particolare i servizi di vigilanza vengono costantemente potenziati, sul piano organizzativo ed operativo. Tale impegno ha già consentito di ottenere risultati indubbiamente positivi.

Ma, come il Ministro dell'interno ha avuto più volte occasione di dichiarare, l'azione della polizia, pur se condotta con la massima abnegazione, non può non fermarsi alle soglie delle competenze proprie ed esclusive della magistratura, verso la quale, nel più assoluto rispetto delle sue prerogative, si volge l'attesa di tutti i cittadini affinché la giustizia proceda con ogni possibile rapidità e con il dovuto rigore. A questo proposito devo rilevare che presso la procura della Repubblica di Roma sono giacenti numerose denunce di elementi che hanno compiuto atti di violenza. Va inoltre considerato l'allarme che si determina nella pubblica opinione per il fatto che molti delitti sono opera di individui, socialmente pericolosi, in libertà provvisoria.

La vita umana — come ha dichiarato il ministro Gui — è un valore che supera qualsiasi ideologia e divisione di parte.

L'ordinamento democratico del paese, scaturito dalla Resistenza e garantito dal pluralismo delle forze politiche, postula, per la sua stessa natura e per il suo divenire, il confronto dialettico delle opinioni, anche appas-

sionato e fervido, ma non può in alcun modo giustificare nè tollerare l'esiziale ricorso al metodo della violenza, o addirittura del crimine, che induce alla sopraffazione e, in definitiva, alla negazione della stessa democrazia e della libertà.

Il Governo, cosciente dei propri doveri, non manca di tutelare, con azione incessante, la sicurezza dei cittadini e l'esercizio dei loro diritti.

All'azione del Governo, oltre che a quella degli altri organi istituzionali, come la magistratura, deve però affiancarsi il responsabile impegno di tutte le forze politiche e sociali, alle quali lo stesso Governo rivolge il più vivo appello perchè sia evitato il determinarsi di una spirale di reazioni che aumenterebbe pericolosamente la tensione che questi fatti inevitabilmente provocano.

Le difficoltà generali che il paese attraversa naturalmente aumentano le spinte ai contrasti e ai conflitti; e questo deve indurre le forze politiche ad adoperarsi attivamente per promuovere un clima di civile convivenza.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle repliche degli onorevoli interroganti, ai quali ricordo il termine di tempo previsto dal Regolamento.

T E D E S C H I M A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C H I M A R I O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, signori senatori, debbo rilevare innanzitutto che ormai siamo arrivati al rituale anche per queste cose, con un tipo di cerimoniale che prevede una gradualità nel cordoglio, per cui, trattandosi di un giovane di destra che è stato ucciso (non dico questo per la sua persona, onorevole Sottosegretario, ma per la carica che lei rappresenta) il Governo al massimo concede la risposta di un Sottosegretario e la liquidazione della cosa in un quarto d'ora. È un fatto che, del resto, quadra con la dichiarazione sdegnata del ministro Gui, che

diceva: non bisogna uccidere, anche se... (« anche se » perchè, in sostanza, chi sta a destra è un « paria »; lo si può trattare da « paria » dandogli le botte, se vuoi, ma ucciderlo forse è un po' troppo; quell'« anche se » è chiaro).

Ma c'è di più. Vorrei che qualcuno di voi fosse stato con me ieri sera all'ospedale dove c'erano il ragazzo morto e il ragazzo ferito. Non ci sono andato per fatto politico; non capisco perchè, se devono ammazzare qualcuno, non se la prendono con noi invece che con i ragazzi di 15 anni. Voi avreste dovuto vedere l'odio che c'era ancora, con il morto lì, dentro questo ospedale. Avreste dovuto vedere, quando il morto era ancora caldo, l'infermiere comunista che andava dicendo: « gli ho trovato un coltello nel calzino »; e non era vero, perchè l'altro infermiere che aveva spogliato il cadavere lo negava. Questo odio non si ferma nemmeno dinanzi alla morte.

L'onorevole Sottosegretario ha espresso qui i sentimenti del Governo. Con tutto il rispetto, dei sentimenti non sappiamo che farcene; dal Governo vogliamo fatti, il Governo non sta al potere per i sentimenti (e poi, va ad indagare sui sentimenti!...). Lei, onorevole Sottosegretario, sa benissimo (ne ha parlato lei stesso) cosa sta diventando l'ordine pubblico a Roma. Non più tardi del 14 ottobre scorso ho dovuto presentare una interrogazione contro la Questura di Roma che non applica (non è possibile continuare con la storiella di prendersela con la magistratura!) le disposizioni contenute nell'ultima legge sull'ordine pubblico, legge sulla quale siamo stati a battere per giorni, per mesi. Ho denunciato il questore alla Pretura della Repubblica. Ho parlato con il questore al telefono a proposito della mancata applicazione di questa legge nei confronti della sinistra. Risposta del signor questore: io non c'ero, l'hanno fatto i miei collaboratori ed io condivido quello che hanno fatto. Si trattava di un corteo di extraparlamentari di sinistra con i volti coperti, con bastoni con sopra lo straccetto rosso (bastoni grandi, straccetti piccoli); tutte cose vietate. Dice il questore: lo hanno fatto i miei collabo-

ratori; io non c'entro, ma condivido la responsabilità. Dice ancora: che cosa potevo fare? Sarebbe stato anche peggio se fossi intervenuto.

Lei parla di quello che succede nelle scuole; ma lo sa perchè succede? Vada davanti alle scuole, come sto facendo io in questi giorni. Vedrà che gli studenti scioperano perchè arrivano i gruppetti di dieci o quindici con manici di picconi, vietati dalla nuova legge sull'ordine pubblico, con lo straccetto rosso attaccato. Quindici bastano: o scioperate o vi meniamo. E la polizia non fa applicare la nuova legge sull'ordine pubblico. Questa è la verità.

Si dice che questo ragazzo morto era tra i nemici del popolo. Ve li raccomando, i « nemici del popolo »! Il morto era un ragazzo di 17 anni che studiava da odontotecnico, figlio di un tranviere; il ferito è figlio di un muratore che tre mesi fa è cascato da 18 metri di altezza. Ieri sera il padre non riusciva a respirare perchè ha un polmone sfondato dalle costole che gli sono entrate dentro. Questi sono i « nemici del popolo! » Questi sono i ragazzi che noi conquistiamo, mentre gli altri, invece di contendere sul piano ideologico, trovano comodo ammazzarli. Perchè questa è la verità e questa è una storia che comincia da lontano, comincia dal rogo di Primavalle, non punito. E qui, sì, è vero, la giustizia ha trovato le strade comode. Il processo per Primavalle ha portato alla uccisione di un giovane della destra, Mantakas. Quando il magistrato ha cominciato ad indagare sul Mantakas non siamo stati testimoni solamente delle manifestazioni dell'ultrasinistra, ma anche di manifestazioni che non più tardi del 22 ottobre scorso hanno visto una persona autorevolissima come il senatore Terracini partecipare a un comizio-processo all'università: un « processo al processo », con l'ultrasinistra che definiva « un sequestro di persona » l'ordinanza del giudice che teneva in carcere il principale accusato nonostante le scadenze, perchè certe volte la magistratura queste cose le fa ...

P R E S I D E N T E . Senatore Tedeschi, lei sta superando il termine di tempo previsto dal Regolamento.

T E D E S C H I M A R I O . Mi scusi, Presidente, in genere sono brevissimo; mi consenta ancora due minuti. Dicevo che l'ultrasinistra definiva l'ordinanza del giudice « sequestro a tempo indeterminato ».

P R E S I D E N T E . La prego di concludere.

T E D E S C H I M A R I O . Finisco subito. Signor Sottosegretario, tutto questo richiede un vostro intervento, perchè altrimenti porta, senza che ce ne accorgiamo, un giorno dopo l'altro, alla guerra civile. Le guerre civili non si dichiarano: nascono per fenomeno spontaneo, perchè il sangue chiama sangue. E abbiamo un bel penare a predicare il contrario; noi abbiamo raccolto l'invito del Governo, ma, quando v'ammazzano la gente in questo modo, abbiamo un bel faticare a tenere buoni gli amici delle vittime!

Ieri sera, all'ospedale, c'era la zia del ragazzo ucciso; certo era disperata e ha detto cose che, ragionando, non ripeterà mai; ma diceva: io li ammazzo! E voi che le dite? Io non avevo il coraggio di fiatare davanti a quella donna.

È questo che sta nascendo. Ecco perchè siamo assolutamente insoddisfatti della replica del Governo e consideriamo gravissima la situazione che il Governo sta tollerando e sta lasciando andare avanti.

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, il Gruppo liberale si associa al cordoglio da lei così nobilmente espresso per la giovane vittima dell'attentato nefando che ha avuto luogo ieri sera a Roma e alla condanna da lei e dal Governo fermamente pronunciata per l'attentato che, come ho già detto, è stato nefando ed altrettanto vile. Ci associamo anche agli auguri per la guarigione del quindicenne Lucchetti.

Onorevole Sottosegretario, se mi chiedessi se noi siamo soddisfatti o insoddisfatti delle

sue dichiarazioni, immeschinirei questo breve e doloroso dibattito. Certamente, quello che è accaduto ieri sera a Roma non era obiettivamente impedibile dagli organi della nostra pubblica sicurezza: è stata una manifestazione di barbarie che — voglio dire con molta lealtà — non colpisce solo un partito politico, quale che esso sia, ma colpisce tutti noi, onorevoli colleghi, come cittadini di una società democratica, una società libera in cui ci sforziamo di essere concordi nel tentare di valerci dei nostri civili dissensi solo per il progresso di ciascuno e di tutti.

Dicevo che si è trattato di una manifestazione che colpisce tutti noi; ma, onorevoli colleghi, se in quello che è accaduto ieri c'è solo questa barbarie che ci colpisce e non sono rintracciabili responsabilità di governo, ci dobbiamo chiedere se su quello che è accaduto — e in quale misura, onorevole Sottosegretario — non abbia influito una quasi certezza di impunità che si sta diffondendo nel nostro paese soprattutto tra i nostri concittadini più violenti, se e in quale misura non abbia influito lo stato d'animo di incertezza, di sfiducia, di impotenza che si sta diffondendo nelle forze dell'ordine pubblico. Ecco che cosa ci dobbiamo chiedere. Non ci sono colpe addebitabili al Governo e ai suoi organi per ieri sera, ma dobbiamo risalire a monte e porre una domanda a tutti noi, porla al Governo, porla ai partiti.

Voglio aggiungere che è molto facile scaricare sul Governo le responsabilità di tutto ciò che accade; è molto facile e in una certa misura è anche necessario: il Governo è il maggiore organo responsabile dell'ordine pubblico nel nostro paese ed è giusto quindi attribuirgli responsabilità e trasferire su di esso le colpe quando questo è necessario. Però ci sono anche colpe nostre, onorevoli colleghi. Perchè accade tutto quello che accade in Italia oggi proprio nella lotta politica che colpisce, come ha notato il senatore Tedeschi, anche i ragazzi? Accade perchè — e siamo tutti in qualche misura responsabili di ciò — si è verificato soprat-

tutto nel nostro paese quello che alcuni hanno chiamato e chiamano il processo di degradazione dell'avversario. I nostri avversari politici sembrano diventare esseri subumani non tanto da convertire quanto da distruggere, da schiacciare. Questo è il processo della degradazione dell'avversario politico, del quale siamo tutti in qualche misura responsabili, che è avvenuto nel nostro paese e specialmente nella nostra gioventù. Ci sono giovani i quali ritengono di essere in possesso della verità e di doverla imporre con qualsiasi mezzo a chi non la condivide. Questa constatazione, dalla quale non possiamo prescindere, investe la responsabilità di tutte le forze politiche. Se veramente vogliamo che dalla morte di un giovane, dal ferimento di un altro, di un quindicenne, venga un po' di bene a noi tutti e a questo nostro paese dobbiamo appunto cercare di disarmare i nostri odi.

Il vicepresidente del consiglio, onorevole La Malfa, qualche mese fa in un'intervista disse che nel nostro paese si sta diffondendo quello che chiamò l'odio ideologico contro un certo tipo di convivenza. Ora, non si tratta solo dell'odio ideologico denunciato e condannato dall'onorevole La Malfa, ma si tratta proprio dell'odio dell'avversario che dobbiamo con ogni mezzo cercare di disarmare.

L E P R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Poche parole, onorevole Presidente, per esprimere anche da parte nostra l'esecrazione per il fatto che ieri sera a Roma ha determinato la morte di un giovane, creando la tragedia che in una famiglia rappresenta un fatto così luttuoso, e il grave ferimento di un altro ancor più giovane; per esprimere, oltre che il cordoglio per il giovane deceduto, l'augurio per il ferito; per ripetere ancora una volta qui la condanna di ogni violenza che non è assolutamente ammissibile in un regime democratico.

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(Segue L E P R E). Non ripeterò il discorso già sviluppato proprio in recenti interventi in quest'Aula. Quel che si chiede è che la magistratura e la polizia siano in grado di individuare subito gli esecutori e i mandanti di questi episodi. Perchè il fatto abbia in se stesso, se così si può dire, pur nel lutto, un messaggio. Per noi c'è un problema di difesa dell'ordine pubblico, e dell'ordine democratico direi in particolare, al quale il Partito socialista italiano e il movimento operaio sono storicamente sensibili poichè antica e consolidata è la consapevolezza che in un regime democratico non ci deve essere alcuno spazio per la violenza politica. Esiste quindi il dovere, da parte dei poteri pubblici competenti, magistratura e polizia, di far luce su questi fatti per evitare che si aprano meccanismi di speculazione che il paese maturo saprebbe certamente isolare, ma che comunque rischierebbero di avvelenare il clima politico italiano. Urge un'azione dello Stato per prevenire e reprimere sempre la violenza; ma questo è un dovere, a nostro avviso, particolare quando il paese vive come oggi un momento particolarmente difficile che deve segnare l'impegno di tutte le forze democratiche per dare una risposta antifascista e popolare alla domanda sociale del paese. Ed è appunto per fare questo che è necessario appurare, evitando che si ripeta quella lunga notte che ancora oggi dei fatti di piazza Fontana non ci dà i responsabili — soprattutto il nome dei mandanti di tanti fatti delittuosi e violenti, evitando anche che si allarghi per causa di questi la sfiducia dei cittadini. Soprattutto sotto questo aspetto noi sosteniamo che bisogna assicurare alla giustizia i mandanti perchè è solo attraverso questo mezzo che possiamo garantire la più solidale pace civile nel nostro paese.

M A D E R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A D E R C H I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, anche il Gruppo comunista si associa alle espressioni di cordoglio formulate dall'onorevole Presidente nei confronti dei familiari della vittima, cordoglio che d'altra parte già è stato espresso con un suo documento dalla Federazione comunista di Roma. Il Gruppo comunista inoltre esprime la più ferma condanna per l'azione criminale compiuta ieri sera nel quartiere Prenestino, qualsiasi movente l'abbia determinata. La nostra condanna è severa e decisa non solo perchè si tratta di un'azione terroristica, tanto più condannabile in quanto ha causato la morte di un giovane e ne ha ferito gravemente un altro, ma soprattutto perchè quest'azione, infrangendo ogni forma di civile convivenza, mira a creare un clima di tensione grave, capace di alimentare la strategia della provocazione, utile soltanto a chi vuole ostacolare l'avanzata del processo democratico in atto di cui sono protagoniste le grandi masse popolari.

Al Governo chiediamo di contrastare questa violenza criminale con ogni mezzo e non soltanto lamentandosi dell'opera della magistratura, ma soprattutto controllando quegli elementi che si dice di conoscere come pericolosi e dei quali quindi si conosce collocazione e attività. Occorre fare luce completa, onorevole Sottosegretario, anche su questo ultimo grave fatto come su quelli accaduti precedentemente che ancora purtroppo non sono giunti a conclusione. Bisogna muoversi rapidamente, bisogna che i pubblici poteri si impegnino adottando le misure opportune per garantire nel quartiere Prenestino, a Roma, nel nostro paese la civile convivenza degli italiani, contro ogni assurdo tentativo di turbare la vita del paese, lo svolgimento delle attività delle associazioni e delle organizzazioni democratiche.

B O N A Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* B O N A Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi è accaduto spesso, in questi ultimi tempi, di dover prendere la parola a nome del Gruppo al quale appartengo per chiedere all'onorevole Sottosegretario all'interno che cosa il Governo intendesse fare di fronte alle violenze, alle provocazioni, al terrorismo che hanno travagliato la vita degli ultimi anni del nostro paese. Non è ancora finito questo triste periodo: siamo oggi nuovamente ad interrogare il Ministro dell'interno o il Sottosegretario per lui per ascoltare ancora lunghe esposizioni riguardanti tragici fatti e per sentir pronunciare parole di condanna e propositi di vigilanza e di repressione.

Delitto terribile quello di ieri: un giovane è stato ucciso, un altro è all'ospedale, ferito. La vittima appartiene ad una parte politica avversa alla mia, ma sento doveroso, in questo momento, esprimere la più decisa condanna su quanto è avvenuto, unitamente alle espressioni di cordoglio ai familiari. Ho l'impressione però che, purtroppo, quanto è accaduto ieri al Prenestino stia a dimostrare che forse si è all'aperta ripresa delle manifestazioni di violenza politica. Il delitto è avvenuto in un momento che ha visto e vede episodi, tutti preoccupanti, di tale violenza. E non posso non ripetere ciò che in altre occasioni ho già avuto modo di dire rivolgendomi all'onorevole Ministro dell'interno e cioè che vi è ormai la prova che quella che con ragione abbiamo chiamato strategia della tensione ha dietro a sé uomini, gruppi e forze che non si muovono a caso ed in maniera disordinata. Talvolta tali fatti, che ben ricordiamo, sembravano studiati, pensati e preordinati a tavolino e le cose si ripetono: un altro autunno difficile, carico di problemi e di incertezze è iniziato. Non si vuole perdere l'occasione per cercare di avvelenare il clima politico e vedere, così facendo, di trarne vantaggio.

Allora, nel momento più delicato della tensione sindacale, nel momento delle grandi lotte e delle agitazioni operaie, si tende ancora una volta a creare nel paese, a Milano

e a Roma, un clima di rissa e di disordine; una puntuale regia pare sia già all'opera per cercare, come in passato, di diffondere nel paese allarmismo, panico e confusione. Cossidette brigate rosse all'opera a Milano, in questi giorni impegnate in squallide imprese, e qui a Roma studenti aggrediti da picchiatori di professione al liceo Camizzaro e al liceo Vivona, nella zona dell'EUR. Onorevole Sottosegretario, non starò a dire se sono soddisfatto o no della risposta che ella mi ha dato. Ma attenzione, mi permetta di dire, a non lasciarsi sorprendere come è accaduto altre volte. Questi segni che ho ricordato sono allarmanti. Si intervenga subito, con ogni mezzo, ci si prepari per tempo; oggi, intanto, si faccia di tutto per assicurare alla giustizia i colpevoli, gli autori di questo infame delitto del Prenestino.

S I G N O R E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R E L L O . Il Gruppo della Democrazia cristiana, nell'esprimere sentimenti di vivo cordoglio alla famiglia di Mario Zicchieri, si associa alle considerazioni del Presidente.

Profondo è il nostro sdegno, netta è la nostra condanna per così aberrante manifestazione di violenza politica.

Con il sangue, con il terrorismo, con la tensione sociale non si risolvono i problemi, anzi, si aggravano; si creano quelle condizioni di incertezza e di instabilità cui mirano i nemici della democrazia e del pacifico progresso della nostra città e del nostro paese, per potere sviluppare una strategia di disgregazione, prima, di ribaltamento, poi, delle libere istituzioni.

Desideriamo, perciò, sollecitare, incoraggiare il Governo a intensificare ogni azione tesa a dar sicurezza ai cittadini e a consentire che il confronto politico si possa sempre svolgere nella legalità costituzionale.

Siamo persuasi che lo sdegno manifestato in quest'Aula corrisponde al sentimento profondo di tutto il nostro popolo; sappiamo che il Parlamento, in questi momenti

della vita comunitaria, riesce ad esprimere compiutamente la coscienza nazionale. Avvertiamo anche che non è sufficiente manifestare solidarietà alla famiglia e condannare questa tragica violenza: è necessario fare qualcosa di più. Ci rendiamo pure conto che non bastano gli interventi del Governo, nè bastano i mezzi di prevenzione e di repressione: bisogna adoperarsi perchè si ristabilisca un clima generale in cui l'odio, l'intolleranza, la mancanza di rispetto reciproco siano da tutti banditi.

Non si deve però rallentare lo sforzo per individuare e colpire, prima che sia possibile, questi focolai pericolosi per la vita democratica, per la pacifica convivenza della nostra comunità.

Il Governo sa che ha il sostegno del Parlamento, delle forze politiche, delle forze sociali, di tutti coloro — insomma — che si battono per un sistema che, come quello democratico, riconosce e vuole garantire i valori inalienabili della persona umana.

Per questo diciamo al Governo, nel prendere atto delle dichiarazioni rese dal suo rappresentante, di proseguire nell'impegno per il raggiungimento di un duplice obiettivo: assicurare alla giustizia i responsabili di così efferati delitti e ridurre, il più possibile, la capacità offensiva e disarticolante di quanti mirano ad arrestare il difficile processo di sviluppo della società italiana.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967** » (1933) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione di Accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

C A S S I A N I , *relatore*. Signor Presidente, non si meravigli nessuno dei pochi colleghi presenti se non mi riferisco, come tante volte avviene in materia di accordi internazionali, alla relazione scritta e questo per un motivo semplicissimo: non esiste la relazione scritta. E non esiste non perchè qualcuno dei relatori abbia chiesto di svolgere la relazione orale, ma perchè la Segreteria del Senato ha invitato i relatori a richiederla per ragioni di calendario. E così ha fatto ieri il collega Oliva. È bene che si dica questo, altrimenti ci si potrebbe domandare come mai, quale urgenza c'era per richiedere la relazione orale. Ebbene, rispondendo subito dicendo che non c'era alcuna urgenza, dal momento che è passato tanto tempo dalla convenzione alla presentazione della ratifica in Commissione.

Ad ogni modo non mi lascerò prendere dal *raptus* oratorio per il fatto di svolgere oralmente la relazione; dirò pochissime cose senza abusare del tempo dei colleghi presenti.

Questo disegno di legge riguarda la ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma. Il titolo è suggestivo, ma la materia non è altrettanto suggestiva, così come essa si articola.

La tutela della proprietà intellettuale ha comportato la revisione degli accordi multilaterali in vigore e la partecipazione delle delegazioni di 74 paesi e di 36 organizzazioni internazionali.

La materia in discussione consisteva in alcune norme sulle varie unioni costituite da convenzioni, le più importanti delle quali erano quelle di Parigi e di Berna. Queste norme presentavano un carattere di rigidità ormai inconsueta nelle moderne convenzioni internazionali, soprattutto in relazione alla parte esecutiva delle singole convenzioni che, non essendo rigide come statuti, nella loro pratica applicazione consentono una certa elasticità di interpretazione.

La nuova organizzazione ha due compiti essenziali, stabiliti nella Conferenza di Stoccolma. Aggiornare, coordinandole, le amministrazioni delle diverse unioni e incoraggiare l'attività creativa promuovendo la

protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo, anche nei paesi che non fanno parte di nessuna unione.

Il primo compito, quello relativo al coordinamento delle amministrazioni delle varie unioni, è stato svolto finora dagli uffici di Ginevra sotto la sorveglianza del Governo elvetico. Sarà svolto in seguito questo stesso compito, in base a questa convenzione, se sarà ratificata dal Senato, dagli stessi paesi unionisti attraverso l'Assemblea generale delle nuove organizzazioni, composta dai delegati degli Stati membri di almeno una delle unioni.

Il secondo compito, quello relativo all'incoraggiamento e alla protezione della proprietà intellettuale, così da creare una certa uniformità, è invece affidato ad una conferenza della quale possono far parte delegati sia di paesi membri di una delle unioni, sia di paesi che siano soltanto membri della organizzazione delle Nazioni Unite o di istituzioni collegate. Si tratta di un primo passo verso l'unificazione degli atti internazionali che disciplinano il settore della produzione intellettuale.

E veniamo alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, stipulata nel 1883 e in seguito più volte riveduta. Una modifica sostanziale riguarda l'articolo 4. Ed è la sola modifica veramente sostanziale perchè per il resto sono questioni di dettaglio e di forma. L'articolo 4 dispone che una invenzione sia nuova, pertanto tutelabile, quando la data alla quale si riferisce è quella nella quale la domanda di brevetto è stata regolarmente depositata per la prima volta presso uno degli uffici nazionali dell'unione.

Ora, mentre la maggior parte dei paesi unionisti tutela le invenzioni industriali mediante la concessione dei brevetti di invenzione, i paesi dell'Europa orientale, pur adeguandosi alla legislazione che interessa tutti gli altri paesi, tutelano le invenzioni mediante la concessione sia del brevetto di invenzione sia del cosiddetto certificato di autore. Qual è la differenza? Il brevetto riconosce all'inventore la proprietà dell'invenzione; il certificato di autore conferisce tale proprietà allo Stato e dà all'autore, in-

sieme al riconoscimento morale che gli è dovuto, solo il potere di ottenere un compenso commisurato al vantaggio che la collettività ne trae e che viene giudicato di volta in volta dagli esperti.

Queste sono le linee essenziali del provvedimento al quale il Senato è chiamato a dare la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* G R A N E L L I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo anzitutto ringraziare in modo particolare il relatore senatore Cassiani per l'onere che si è assunto di rendere più rapido l'iter del provvedimento sobbarcandosi il compito di fare una relazione orale su un disegno di legge di questo genere. Naturalmente su questo punto ci troviamo di fronte ad una difficoltà procedurale che è a tutti nota poichè il Parlamento sollecita il Governo a superare una certa inerzia nei tempi in relazione a convenzioni che risalgono, quanto alla data della firma, ad anni alle nostre spalle. Ora, quando le procedure si accelerano, spesso ci si trova di fronte alla necessità impellente di ricorrere alla procedura d'urgenza della relazione orale, mancando il tempo per l'elaborazione di una relazione scritta.

Come ho detto altre volte, non nascondo che da parte del Governo si intende fare tutto il possibile per rendere l'iter procedurale in materia di ratifica delle convenzioni il più organico e il più razionale possibile, in modo da non togliere al Parlamento il suo pieno e legittimo diritto di esaminare, avendo a disposizione il tempo necessario, atti che impegnano il paese nelle sue relazioni esterne. Voglio quindi assicurare il relatore, a proposito delle osservazioni critiche che ha significativamente espresso, che mi farò carico un'altra volta di questa sua giusta sottolineatura.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento non c'è che da rimettersi a quanto molto egregiamente ha detto il senatore

Cassiani. Mi limito a ricordare che la finalità di questa convenzione, assai ampia e assai complessa poichè coinvolge paesi a regime sociale e politico diverso, tende a incoraggiare le attività creative, di ricerca, la brevettazione di talune scoperte e come tale rientra in quelle finalità di cooperazione internazionale che il Governo italiano persegue attraverso la sua politica estera. I riferimenti all'articolo 4 mi esimono da ogni approfondimento nel merito. Pertanto, ricordando ancora una volta il valore di collaborazione che questo accordo, firmato a Stoccolma il 14 luglio 1967, acquista rispetto alla politica estera del nostro paese, mi limito a raccomandarne al Senato l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967:

a) Convenzione di Stoccolma istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

b) Atto recante revisione della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale;

c) Atto recante revisione della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche, con Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo;

d) Atto recante revisione dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica;

e) Atto recante revisione dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;

f) Atto addizionale all'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza dei prodotti;

g) Atto recante revisione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 15, 20, 28, 14, 9, 5 e 14 degli Atti stessi.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme per dare esecuzione agli Atti stessi, comprese quelle intese a stabilire i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione di detti Atti internazionali e le disposizioni di carattere procedurale relative.

(È approvato).

Art. 4.

La spesa per la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ed alle Unioni da essa amministrate, eccetto quella di Berna, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(È approvato).

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, le quote spettanti all'Italia degli utili derivanti dalle attività delle Unioni internazionali di cui al precedente articolo saranno interamente ver-

sate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 milioni annui, si farà fronte, per l'anno 1975:

quanto a lire 7 milioni, mediante i normali stanziamenti previsti sul capitolo numero 1481 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1975;

quanto a lire 17 milioni, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 » (1966) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CASSIANI, relatore. Signor Presidente, devo ripetere quanto ho detto dian-

zi ai colleghi riguardo ad altro provvedimento del genere e spiegare la ragione dell'oralità della relazione che altrimenti apparirebbe senza alcuna spiegazione logica. Gli istituti parlamentari devono avere una spiegazione. Non si può venire qui a fare una relazione orale senza illustrarne i motivi. E il motivo in questo caso era molto semplice, direi banale. Ad esso abbiamo aderito, noi relatori che siamo al banco delle Commissioni in questo momento, perchè ci è parso doveroso farlo per agevolare i lavori dell'Aula.

Questa convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari fa seguito a quella di Parigi e di Bruxelles ed alla convenzione di Vienna del 1963. In virtù di quelle convenzioni, l'esercente di un impianto nucleare è considerato obiettivamente responsabile dei danni avvenuti in seguito ad un incidente che riguardi il trasporto di sostanze nucleari. La responsabilità — dice la relazione — è dunque « canalizzata » verso l'esercente nucleare. Io vorrei sapere da quale vocabolario della buona lingua italiana o giuridico sia stato tratto questo termine che è stato usato non una volta nella relazione ma che è ripetuto più volte. Non ho mai trovato la parola « canalizzata », è la prima volta che mi capita. Anche per ragioni estetiche sarebbe meglio evitare certe cose.

Tuttavia, le convenzioni di Parigi e di Vienna prevedono un'eccezione al principio della responsabilità esclusiva dell'esercente nucleare quando, in virtù di accordi internazionali, risulti accertata eventualmente la corresponsabilità di altre persone (armatori, vettori eccetera). È una indagine estremamente difficile e pericolosa e direi paralizzante per coloro che si occupano di trasporti marittimi, i quali temono permanentemente di essere coinvolti in una responsabilità che sentono di non avere in alcuna maniera nè dal punto di vista intenzionale nè dal punto di vista obiettivo. Per ovviare a questi inconvenienti si è addivenuti ad una nuova convenzione diretta a rafforzare il principio — ripete la relazione — della cosiddetta « canalizzazione » sull'esercente nucleare, il principio cioè della responsabilità obiettiva.

A questo proposito si potrebbe discettare in materia giuridica, ma con scarso risultato perchè è una concenzione atipica questa della responsabilità obiettiva, che però fa parte del nostro diritto positivo.

Qui si è addivenuti a questa concezione come via di uscita, come via di scampo perchè altrimenti si andava incontro, come ho detto poc'anzi, a gravi danni e a scottanti pericoli nei quali venivano coinvolte le persone le più diverse e le più lontane dagli eventi di cui ci occupiamo.

Questo è il motivo della convenzione e quindi della ratifica alla quale il Senato per volontà unanime della 3^a Commissione è chiamato a dare il suo consenso.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

*** G R A N E L L I ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come ha già detto giustamente il relatore, le precedenti convenzioni che erano state sottoscritte dal nostro paese e ratificate dal Parlamento (quella di Parigi del 1960 e quella di Vienna del 1963) disciplinavano questa materia in modo abbastanza carente almeno per quanto riguarda l'interpretazione di fronte alla casistica di episodi che si verificano. Dopo questi episodi c'è stato un intenso lavoro di studio da parte di tutti i paesi che avevano sottoscritto la convenzione per vedere di trovare una via di uscita alle difformità di interpretazione che ne avevano ostacolato l'attuazione. Di qui è nata la convenzione attualmente al nostro esame, che cerca di rendere più efficiente e più puntuale e, nei limiti del possibile, anche con quel tanto di atipicità che è stata sottolineata dal senatore Cassiani, la sua applicazione anche nei confronti di eventuali infrazioni.

Mi sembra che il principio motore di questa nuova convenzione sia soltanto quello dell'aver reso molto precisa la responsabilità dell'esercente e del produttore di prodotti

nucleari. Quindi, con questa migliore definizione della figura del responsabile, si rende più facile l'attuazione di tutte le norme previste dalla convenzione stessa.

Anche dal punto di vista del Governo, dunque, non c'è che da rimarcare positivamente quanto ha osservato il relatore e da chiedere al Senato la ratifica di questa convenzione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto poco fa detto dal relatore, senatore Cassiani, sui motivi per i quali il Senato ha esaminato nella seduta in corso alcune ratifiche con relazione orale, desidero precisare che le sollecitazioni da parte della Presidenza non sono state fatte per ragioni connesse al calendario dei lavori del Senato, ma per corrispondere alle esigenze manifestate dal Governo, che la Commissione competente era del resto libera di valutare nella sua sovranità.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 » (2151)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottata a Londra il 6 maggio 1969 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

A L B E R T I N I , f. f. relatore. Devo innanzitutto associarmi a quello che ha detto l'onorevole Presidente circa la sollecitudine recentemente dimostrata dal Governo nel presentare al Parlamento gli accordi internazionali per la ratifica perchè mi pare che in questo periodo di tempo, da un triennio a questa parte, abbiamo fatto più ratifiche che in parecchie altre legislature nel complesso della loro attività: do atto di questo.

Quanto a questa ratifica, si tratta di una cosa molto breve. Infatti, signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta nella fattispecie della ratifica della convenzione adottata a Londra il 6 maggio 1969, relativa alle persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo.

È un accordo che si può definire di mera esecuzione della convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del relativo protocollo addizionale firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

Queste deliberazioni di carattere internazionale sono state prese ad iniziativa dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa secondo i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dalle Nazioni Unite. Sono noti a tutti gli alti principi morali che hanno ispirato questa

iniziativa; questi principi, tra l'altro, si informano alle norme in materia sancite dalla nostra Costituzione.

Ho detto che questa convenzione si può definire di mera esecuzione, o meglio di natura procedurale, in quanto essa si limita a stabilire delle norme concernenti le persone che partecipano alle procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, particolarmente dirette a garantire l'assoluta autonomia e indipendenza delle persone che per qualsiasi ragione partecipano alla procedura stessa.

Nella sua articolazione, vengono stabilite e identificate le persone che hanno diritto a beneficiare delle garanzie che sono stabilite in questa convenzione; naturalmente si tratta di persone che partecipano sia ai lavori della Commissione o della Corte sia ai lavori della sottocommissione. Con l'articolo 2 viene sancita l'immunità dalla giurisdizione per le dichiarazioni orali o scritte e per i documenti presentati. Ciò per garantire lo svolgimento dell'attività della Corte e della Commissione.

L'articolo 4, che ha dato luogo a qualche perplessità anche nel sottoscritto, riguarda la riserva che è stata concessa alle parti contraenti che, al momento della firma o della ratifica, possono dichiarare di non applicare ai propri cittadini la norma che obbliga il paese di transito. È una riserva che dà luogo a una certa perplessità perchè tende a diminuire la garanzia dell'immunità nell'esercizio di questa facoltà che spetta ai partecipanti, siano essi avvocati, consulenti o testimoni, ai lavori della Corte. Naturalmente c'è la garanzia della libertà di parola e della indipendenza necessaria per l'adempimento dei compiti.

Questa convenzione merita la nostra ratifica e la nostra considerazione. Però, anche interpretando l'opinione che è scaturita dall'esame fatto in Commissione, mi permetto di sollecitare il Governo ad intervenire affinché l'accordo sia approvato anche dalle altre nazioni che non l'hanno ancora firmato, come l'Austria, la Francia, l'Islanda e la Turchia. Con queste considerazioni sollecito la Assemblea a dare il proprio voto favorevole a questa ratifica.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

* **G R A N E L L I ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il senatore Albertini per la relazione di merito relativa a questa convenzione e non ho nulla da aggiungere, in particolare, dopo quello che è stato egregiamente detto. Desidero soltanto sottolineare ancora una volta, anche in relazione all'autorevole precisazione fatta dal Presidente di questa Assemblea, che certamente il Governo si assume la responsabilità di aver sollecitato il Parlamento in questi ultimi tempi per arrivare ad una ratifica la più ampia possibile, anche numericamente, di accordi e di convenzioni internazionali. D'altro canto, questa responsabilità, che è propria del Governo e che non investe certamente la Presidenza di quest'Assemblea, era a sua volta sollecitata molto energicamente dai due rami del Parlamento che spesso lamentano, e a ragione, che il ritardo nell'approvazione delle convenzioni e degli accordi si traduce in un danno obiettivo per l'Italia. Credo dunque che da questa esperienza, cioè da questo tentativo di rincorrere i tempi che sono andati perduti nel passato, debba ricavarci anche una lezione per quanto riguarda la correzione di procedure che consentano al Governo di essere più tempestivo e al Parlamento di essere responsabile il più ampiamente possibile delle sue decisioni nell'*iter* procedurale previsto.

Al di là di questo, devo assicurare il relatore che quanto egli ha auspicato è totalmente condiviso dal Governo. Il punto sostanziale di questa convenzione è l'articolo 4, come del resto si è notato anche in Commissione, che è delicato in quanto mantiene una certa riserva, per gli Stati che firmano e ratificano questo accordo, per armonizzare gli impegni di natura internazionale con la legislazione interna. In questa ottica molti paesi hanno esemplarmente superato certe difficoltà ed hanno firmato e ratificato questo provvedimento — e cioè il Belgio, Cipro, la Danimarca, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo,

Malta, l'Olanda, la Norvegia, la Svezia e la Gran Bretagna — mentre altri paesi importanti, come l'Austria, la Francia, l'Islanda e la Turchia, non hanno firmato perchè ancora si avvalgono della riserva dell'articolo 4. L'avvenuta ratifica di questa convenzione, che è una convenzione applicativa di grande significato morale e civile perchè attiene alla difesa dei diritti dell'uomo in una sede sovranazionale, ci mette nelle condizioni più giuste per poter esercitare la nostra iniziativa diplomatica verso i paesi che ancora non l'hanno firmata, in modo da allargare l'area del diritto attorno a conquiste civili di questa importanza. Vorrei quindi assicurare il relatore circa la sollecita iniziativa del Governo per allargare al massimo le adesioni a questa convenzione; e per i motivi altamente umani e civili in essa contenuti chiedo al Senato di ratificarla.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europee dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 » (2157) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

O L I V A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel caso di questo provvedimento la relazione orale si presenta la più opportuna, non tanto per una particolare urgenza in sè, quanto perchè — data la natura puramente o prevalentemente tecnica delle pattuizioni internazionali in esame — un lungo e dettagliato discorso scritto avrebbe richiesto al vostro relatore (ed a voi) una fatica superiore alla limitatezza dell'argomento, e può ben essere sostituito da alcuni rapidi cenni orali. Si tratta di due convenzioni che hanno, di particolare, l'una il riferimento espresso ed esclusivo al transito ferroviario di frontiera tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria; l'altra, invece, si riferisce anche al traffico stradale ed al trasporto merci in tubo. La prima si basa sulla esistenza di tre stazioni ferroviarie di confine in territorio italiano: Tarvisio, Brennero e San Candido. Data la conformazione del terreno, le parti hanno convenuto di eleggere le stazioni italiane a stazioni comuni, con la conseguenza che i controlli di frontiera, i passaggi, le verifiche dei passaporti avvengono in territorio italiano anche da parte degli agenti austriaci. Per la ratifica di questa prima convenzione si capisce bene che al Parla-

mento non interessano tanto i dettagli di organizzazione tecnica dei servizi quanto il fatto che la convenzione prevede modifiche al regime di diritto pubblico che regola i rapporti tra gli Stati. Si riconoscono infatti agli agenti dello Stato austriaco privilegi, possibilità, facoltà che andranno esercitati in territorio italiano con le stesse modalità, garanzie e responsabilità previste dalla legge austriaca. In definitiva la sostanza giuridica della convenzione consiste nel prevedere tutti i casi in cui, per convenzione, si ammette sul territorio italiano l'esercizio concreto della sovranità austriaca da parte di propri agenti, con ogni inerente responsabilità di ordine doganale, fiscale, tributario, penale. Per esempio, il porto d'armi è consentito sul territorio italiano agli agenti dello Stato limitrofo, cioè dell'Austria, purchè l'uso delle armi sia limitato alla pura difesa personale.

Il secondo accordo riguarda l'istituzione di uffici confinari a controlli abbinati. Viene, cioè, opportunamente previsto che il controllo dei mezzi e delle merci sia fatto dagli agenti dei due Stati limitrofi in locali comuni, non importa se siti su territorio italiano o austriaco, purchè siano organizzati in modo da essere il più comodi possibile a chi deve fruirne, sia che si valga del traffico ferroviario sia di quello stradale. Tutti comprendono quali esigenze di spazio abbia il traffico stradale dei grossi camion, per i quali si sono ideati addirittura degli « autoporti ». Lo stesso accordo provvede anche per ciò che concerne le condotte che attraversano la frontiera (oleodotti, metanodotti, eccetera), i cui apparecchi di controllo, al passaggio di confine, non dovranno essere necessariamente situati nel punto geografico della frontiera, ma potranno essere collocati, secondo la comodità, nell'uno o nell'altro Stato, con la facoltà per entrambi di utilizzare gli impianti di controllo, a prescindere dall'esercizio della sovranità sul rispettivo territorio. Anche in questo caso sono previste agevolazioni, collegamenti telefonici ed altro, ma soprattutto è previsto che gli agenti di ciascuno degli Stati contraenti, che si trovino ad agire per le loro funzioni sul territorio dell'altro Stato, conservino il loro *status*, e godano delle protezioni, facilitazioni e re-

sponsabilità regolate dalla propria legge nazionale, anche se esercitate sul limitrofo territorio straniero, come se a questi effetti il territorio italiano diventasse territorio austriaco e viceversa.

Credo di non dover aggiungere altro perchè non ritengo necessario nè opportuno dare informazioni più dettagliate e di ordine tecnico che d'altra parte nulla hanno a che fare, di per sé, con la ratifica, mentre ben diversa è la considerazione che va riservata alle eccezioni giuridiche previste in relazione alle condizioni di esercizio delle azioni affidate agli agenti dei due Stati.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

* **G R A N E L L I ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quello che egregiamente ha detto il relatore Oliva, che ringrazio. Confermo che questa convenzione, che faciliterà i nostri rapporti con il paese vicino in questa materia, corrisponde al principio tradizionalmente noto della reciprocità in quanto quello che viene concesso all'Austria in talune materie è da noi ottenuto nell'esercizio delle nostre funzioni. Pertanto, anche per queste ragioni, raccomando al Senato la ratifica dell'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, firmati a Roma il 29 marzo 1974:

a) Accordo per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera;

b) Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 27 e 28 degli Atti stessi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sospendo ora la seduta in attesa delle conclusioni della conferenza dei capigruppo riunita per la definizione del prossimo calendario dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,10).

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 21 novembre 1975

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, ha adottato all'unanimità — a norma dell'articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dall'11 al 21 novembre 1975:

Martedì 11 novembre (*antimeridiana*)

» » » (*pomeridiana*)

— Doc. VIII, n. 8. — Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1975.

— Doc. VIII, n. 7. — Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1974.

Mercoledì 12 novembre (*pomeridiana*)

Giovedì 13 novembre (*pomeridiana*)

— Disegno di legge n. 2178. — Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme di attuazione relative alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità europea (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 2238. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976.

— Disegno di legge n. 2239. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1974.

Venerdì 14 novembre (*antimeridiana*)

— Interrogazioni.

Martedì 18 novembre (*antimeridiana*)

» » » (*pomeridiana*)

Mercoledì 19 novembre (*pomeridiana*)

Giovedì 20 novembre (*antimeridiana*)

» » » (*pomeridiana*)

Venerdì 21 novembre (*antimeridiana*)

— Seguito del disegno di legge n. 2238. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976.

— Seguito del disegno di legge n. 2239. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1974.

— Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio (*Doc. IV, n. 146*).

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

MANENTE COMUNALE, COLELLA, SALERNO, VIGNOLA, SICA, TANGA, COPPOLA. — Al Ministro per gli interventi straor-

dinari nel Mezzogiorno ed al Ministro senza portafoglio per le regioni. — Premesso:

che si sollecita ogni più opportuna iniziativa per la totale utilizzazione delle dotazioni finanziarie della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975;

che il Governo deve far fronte agli impegni assunti dinanzi alle pressanti richieste dei rappresentanti di tutte le forze politiche, sindacali ed imprenditoriali di destinare al Mezzogiorno maggiori risorse;

che ci si trova di fronte alla sospensione di tutti gli interventi programmati, con il completo arresto dell'intervento straordinario dello Stato, con le decisioni del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno del 12 settembre 1975, che avrebbe stabilito:

a) la non approvazione dei progetti, riferiti anche ai programmi autorizzati e concordati con le Regioni, da parte del Ministro competente;

b) i criteri di precedenza sugli interventi da approvare, non esclusivamente riferiti ai progetti già istruiti dai servizi competenti della Cassa;

c) l'orientamento, ove se ne ravvisi la necessità, di non definire progetti pronti per l'approvazione per poter operare scelte e determinazioni diverse e quindi utilizzare i fondi a disposizione per altre iniziative che si dovessero ritenere di maggiore interesse, nel quadro degli interventi di ciascuna Regione;

che, fra l'altro, sarebbero state escluse alcune province (Salerno-Benevento) dai programmi di finanziamento di cooperative edilizie;

che il consiglio di amministrazione della Cassa dovrebbe, dunque, pronunciarsi soltanto sui progetti per perizie suppletive, revisione prezzi e riserve, mentre anche le richieste di incentivi (contributi interessi ed in conto capitali) sarebbero sospese;

che le conseguenze che si determineranno nelle regioni meridionali, ed in particolare in Campania, proprio a ridosso della stagione invernale, saranno drammatiche, poichè ancor più si aggraveranno le già insostenibili condizioni di vita, i fenomeni recessivi, la contrazione dei livelli di occupazione e degli investimenti, le necessità — per molti settori — della riconversione produttiva,

gli interpellanti chiedono un pronto, responsabile intervento del Governo per rettificare sì sorprendenti decisioni che, fra l'altro, andrebbero a vanificare anche gli sforzi meritori di recente precisati e definiti dal Parlamento, anche in favore del Mezzogiorno, per il rilancio dell'economia del Paese.

(2 - 0453)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , Segretario:

S P O R A . — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto accade nelle scuole elementari di La Spezia, ove nei paesi di Santo Stefano Magra e di Ponzano sono stati respinti scolari handicappati su decisione della direzione del circolo scolastico competente.

Il caso sta destando scalpore e polemiche sulla stampa locale e nazionale e tra la popolazione del luogo, motivo per cui si rende necessaria una pronuncia ministeriale che chiarisca i casi in cui tali fanciulli possano essere ammessi o meno e su chi abbia il dovere di assumere decisioni in proposito.

(3 - 1831)

B R O S I O , B O N A L D I , B E R G A M A S C O , V A L I T U T T I . — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere informazioni ed indicazioni di responsabilità sul criminale episodio di ieri, 29 ottobre 1975, al quartiere Prenestino di Roma, ove un giovane è stato ucciso e un altro ferito da una scarica di colpi sparati a freddo e deliberatamente da uomini discesi da una automobile davanti ad una sezione del MSI e datisi poi alla fuga. (*Svolta nel corso della seduta*)

(3 - 1832)

C I P E L L I N I , L E P R E , D E M A T T E I S , A V E Z Z A N O C O M E S , V I G N O L A , C U C I N E L L I , M A R O T T A , V I V I A N I . — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto per assicurare immediatamente alla giustizia gli autori dell'efferato assassinio del giovane Mario Zicchieri e del ferimento di Marco Lucchetti avvenuto a Roma nella giornata di ieri, 29 ottobre 1975.

Gli interroganti, nel condannare nel modo più fermo ed assoluto atti come questo, che turbano profondamente l'opinione pubblica, richiedono che venga fatta piena luce sui

mandanti di questo come di altri oscuri episodi che stanno turbando il Paese in questi giorni.

Gli interroganti non possono, infatti, non sottolineare come, ogni qual volta la situazione politica si deteriora, si moltiplicano nel Paese episodi oscuri i cui moventi appaiono sempre più nitidamente ascrivibili a quella strategia della tensione da essi più volte denunciata. *(Svolta nel corso della seduta)*
(3 - 1833)

MADERCHI, PERNA, BUFALINI, MODICA, MAFFIOLETTI, MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la valutazione del Governo sul barbaro ed oscuro episodio di violenza criminale avvenuto ieri, 29 ottobre 1975, a Roma, e quale azione si stia svolgendo per fare piena luce, per assicurare alla giustizia i responsabili e per garantire da ogni criminale provocazione la vita democratica della cittadinanza romana. *(Svolta nel corso della seduta)*
(3 - 1834)

BONAZZI, BRANCA, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale azione intenda svolgere allo scopo di fare luce prontamente sull'atto criminale e provocatorio compiuto ieri, 29 ottobre 1975, a Roma, che ha avuto come conseguenza l'uccisione del giovane Mario Zicchieri ed il ferimento del giovane Marco Lucchetti, entrambi aderenti al MSI. *(Svolta nel corso della seduta)*
(3 - 1835)

SIGNORELLO, FALCUCCI Franca, DE ZAN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sono stati individuati gli autori che, con sconvolgente freddezza, hanno ucciso il giovane Mario Zicchieri e se e quali misure sono state predisposte per prevenire così aberranti forme di violenza omicida, per preservare la lotta politica da sistemi incompatibili con la legalità costituzionale, per garantire sicurezza ai cittadini e per favorire la pacifica convivenza della società democratica nel rispetto dei valori inalienabili dell'uomo. *(Svolta nel corso della seduta)*
(3 - 1836)

BERTONE, COLAJANNI, PIVA, MANCINI, FUSI, FILIPPA, CHINELLO, FERRUCCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per chiedere una risposta urgente sulla veridicità della notizia secondo la quale il CIPE si appresterebbe a decidere aumenti della benzina e di altri prodotti petroliferi, senza che il Parlamento venga prima informato con una precisa documentazione su tutti gli elementi che concorrono a determinare i prezzi dei prodotti petroliferi, sul reale andamento del mercato, sui prezzi all'origine e sullo stato delle giacenze e delle scorte.
(3 - 1837)

PISCITELLO, POERIO, COLAJANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'interpretazione arbitraria, fiscale e burocratica data, in sede di applicazione, da certi uffici del Ministero delle finanze al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, nelle zone della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, per le quali la legge 23 marzo 1973, n. 36, ha concesso agevolazioni fiscali relative alle stesse annualità.

I comuni e le province che, in seguito agli sgravi fiscali previsti dalla legge, hanno riscosso minori entrate derivanti dalla sovrimposta sul reddito agrario e dominicale e relative supercontribuzioni proprio negli anni 1972-1973 — presi a riferimento per il previsto rimborso da parte dell'erario delle somme spettanti agli Enti locali — si vedono ora arbitrariamente defalcare da tale rimborso le somme non riscosse per disposto di legge.

I comuni e le province alluvionati finiscono, così, per essere colpiti, oltre che dall'alluvione, anche dall'insipienza burocratica ministeriale.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere i provvedimenti che si intendono urgentemente adottare per eliminare tale incredibile incongruenza ed evitare che i comuni e le province, già stravolti da calamità atmosferiche, vengano ulteriormente sconvolti da un gravissimo dissesto finanziario.
(3 - 1838)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'interrogante aveva già prospettato ai Ministeri interessati il grave stato di disagio delle popolazioni dell'alto ghilarzese, in provincia di Oristano, per il trasferimento dell'Ufficio del registro, senza una preventiva, necessaria consultazione;

rilevato il disegno programmatico che presiede a tali decisioni, con lo smembramento degli uffici periferici zonali e la conseguente centralizzazione nel capoluogo provinciale;

considerato che analogo provvedimento è stato preso per il trasferimento dell'Ufficio del catasto, che lo stesso ritardo nell'operazione è legato al reperimento dei locali e che, comunque, il cennato trasferimento sarebbe imminente;

constatato che il 18 ottobre 1975, presso il comune di Ghilarza, si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato le rappresentanze di 15 Amministrazioni e le organizzazioni di categoria del ghilarzese, che hanno coralmemente protestato per il gravissimo danno che verrebbe causato alle popolazioni dal trasferimento del catasto,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri interessati non ritengano urgente ed opportuno convocare una riunione triangolare Ministeri-Regione-Comuni per un attento esame della situazione, provvedendo in pari tempo alla sospensione della decisione relativa al trasferimento del catasto, avuto riguardo sia all'insufficienza dei più necessari mezzi di comunicazione, sia al comprensibile intasamento che si determinerebbe negli uffici di Oristano, con gravissime ripercussioni per le popolazioni di quella comunità.

(4 - 4756)

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, nella seduta del 5 marzo 1972, il consiglio dell'Ordine nazionale biologi ha — come è noto — approvato la tariffa professionale di cui all'articolo 45 della legge n. 396 del 24 maggio 1967;

rilevato che le cennate « tariffe professionali » sono state trasmesse al Ministero di grazia e giustizia in data 29 marzo 1972, n. 1164/72, e che lo stesso Ministro di grazia e giustizia ha tempestivamente trasmesso a quello della sanità i tariffari, onde ottenerne il « concerto » e la successiva emissione del decreto di approvazione;

accertato che dal cennato periodo di tempo sono trascorsi oltre 3 anni ed i tariffari di cui sopra non sono stati ancora approvati, con grave nocumento per l'intera categoria, la quale, ormai da diverso tempo, non riesce ad adeguare onorari e stipendi al tasso galoppante di inflazione ad al costo della vita,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le vere ragioni che hanno impedito finora l'applicazione delle cennate tariffe, atteso che la categoria si trova in una condizione di precarietà veramente offensiva, e quali provvedimenti si intendano adottare per andare rapidamente al superamento del grave stato di disagio di quell'importante comparto sanitario.

(4 - 4757)

TEDESCHI Franco. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se corrispondono al vero le notizie pubblicate dalla stampa secondo le quali il *deficit* alimentare dell'Italia nei confronti degli altri Paesi della CEE sarebbe inferiore del 40-50 per cento se il nostro interscambio agricolo avvenisse sulla base dei prezzi del mercato internazionale e non di quelli comunitari;

quali iniziative intende adottare il Governo affinché la Comunità accetti di pagare ai produttori integrazioni di reddito per compensarli di prezzi di intervento inferiori, anche allo scopo di mantenere più bassi i prezzi al consumo senza danneggiare le entrate dei produttori.

(4 - 4758)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere per la tutela ed il restauro del palazzo settecentesco sito in Bologna, alla via Castiglione, numero civico 7.

L'interrogante sottolinea che esso ha rilevanza storica perchè vi ebbe sede il Consiglio dei Sessanta della Repubblica cispadana, nell'aprile 1797, e che attualmente in esso è impegnata anche una certa responsabilità dello Stato, in quanto è occupato da uffici della direzione compartimentale delle poste e dei telegrafi.

(4-4759)

PITTELLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che con interrogazione n. 3-0882, nel novembre 1973, si sollecitava l'utilizzazione dei giacimenti lignitiferi siti nella vallata tra Castelluccio Inferiore, Rotonda e Vignanello, in provincia di Potenza;

che dal Ministro del tempo, in data 15 febbraio 1974, fu data assicurazione che il distretto minerario di Napoli avrebbe dato in concessione la miniera ad un'impresa locale richiedente;

che ad una successiva interrogazione n. 4-4118, del 2 luglio 1975, fu data risposta precisando che il ritardo di concessione era dovuto al fatto che il signor Giordano Antonio, richiedente, non aveva ancora presentato i documenti di rito al distretto minerario di Napoli;

che la ditta « Giordano Antonio » ha ottenuto ad ogni richiesta;

che dallo studio della società « Gemini » e da quello più recente eseguito dai tecnici della ditta richiedente la concessione risulta che esistono circa 20 milioni di tonnellate di materiale lignitifero a non più di 20 metri di profondità;

che da un facile calcolo si deduce che con 1 milione di tonnellate estratte per anno si garantisce lavoro per 20 anni ad oltre 200 persone, oltre al risparmio del gasolio per l'esercizio della centrale termoelettrica, si chiede di sapere quali azioni intende svolgere il Ministro per la sollecita riapertura, in un momento di notevole disoccupazione e di grave crisi di materie energetiche, della miniera di lignite di cui sopra.

(4-4760)

RUSSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come inten-

de difendere a livello nazionale e comunitario l'olio di oliva che è tanta parte dell'economia pugliese, dopo le « massicce ed indiscriminate » importazioni dai Paesi extra-comunitari, che aggravano la crisi che angustia il settore.

(4-4761)

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

se non intenda esaminare le cause che hanno determinato la grave crisi che colpisce il Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria e la cui immediata conseguenza si riversa sul mancato pagamento ai produttori dell'essenza conferita, sulla difficoltà a collocare l'essenza stessa a prezzi remunerativi, sull'incapacità di combattere l'adulterazione del prodotto, sull'insufficienza degli investimenti, sugli alti prezzi dei prodotti e dei mezzi tecnici necessari ai contadini;

se non ritenga di dover intervenire per accertare le pesanti responsabilità degli amministratori che si sono succeduti nella direzione del Consorzio e l'inconcepibile atteggiamento del commissario governativo, il quale, invece di ricercare e promuovere iniziative e intese, resta impassibile dinanzi alla drammatica situazione dei conferitori-produttori che, in una recente loro assemblea, hanno richiesto l'inderogabile esigenza di un intervento del Ministero e della Giunta regionale per verificare la situazione determinatasi con la gestione commissariale e per adottare i necessari provvedimenti;

se non ritenga, altresì, di intervenire per far sì che venga fatto funzionare regolarmente il consiglio di amministrazione, potendo sia la Regione che la Provincia eleggere i propri rappresentanti, così come previsto dalla legge.

L'interrogante chiede un'immediata risposta che valga a soddisfare l'attesa dei coltivatori-produttori di bergamotto alla vigilia dell'imminente raccolto.

(4-4762)

POERIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per rappresentare la situazione nella quale si trovano gli abitanti di Petronà, in provincia di Catanzaro,

e particolarmente gli abitanti della frazione Arietta che non hanno un ufficio postale;

per chiedere l'istituzione dell'ufficio postale stesso in quella frazione, che conta diverse centinaia di abitanti e che è parecchio distante dal comune capoluogo;

per far conoscere al Ministro il disagio enorme nel quale sono costretti ad incorrere i vecchi pensionati e le mogli degli emigrati di quella frazione per poter avere rapporti con l'ufficio postale del comune capoluogo;

per evidenziare che l'interrogante ha già rivolto istanza personale diretta all'ex ministro Togni, accompagnata da una petizione sottoscritta da oltre 300 cittadini, e per ricordare al Ministro stesso che il senatore Togni si impegnò ad accogliere l'istanza dei cittadini di Arietta ed a provvedere all'istituzione dell'ufficio postale, ritenendolo anch'egli un servizio sociale indispensabile per quel centro abitato della fascia presilana catanzarese.

L'interrogante chiede una risposta immediata che valga a soddisfare l'attesa di quei cittadini, quasi tutti contadini, assegnatari dell'Ente di riforma, boscaioli e famiglie di emigrati.

(4 - 4763)

PISCITELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come giudica il comportamento del preside del liceo classico statale « Testa » di Nicosia (Enna), il quale, disattendendo lo stesso invito rivolto dal Ministero a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, non solo non ha organizzato in alcun modo — come sarebbe stato suo dovere — la celebrazione del trentennale della Resistenza nel predetto istituto, ma ha soffocato testardamente ogni iniziativa e sollecitazione provenienti in tal senso dagli studenti e dai professori dello stesso liceo classico.

Dinanzi alla legittima e vivace protesta di quegli studenti e professori democratici, il

preside predetto non ha esitato a ricorrere a metodi repressivi ed intollerabili per una scuola moderna che deve ispirarsi agli ideali antifascisti e democratici della Resistenza, arrivando persino a denunciare alla polizia chi ha osato criticare il suo riprovevole comportamento.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se non si ritenga di dover intervenire opportunamente per assicurare, anche agli studenti e professori del liceo classico di Nicosia, l'esercizio dei diritti democratici e, perciò, la possibilità di celebrare degnamente la Resistenza all'interno dell'istituto, richiamando il preside al dovere di modificare comportamento e di adeguarsi allo spirito dei tempi nuovi.

(4 - 4764)

Ordine del giorno

per le sedute di martedì 11 novembre 1975

P R E S I D E N T E. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta antimeridiana di domani, 31 ottobre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 11 novembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei documenti:

1. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1975 (*Doc. VIII, n. 8*).

2. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1974 (*Doc. VIII, n. 7*).

La seduta è tolta (ore 19,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari.